



già Provincia Regionale di Ragusa

**Settore 6° - Ambiente e Geologia**

Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente

Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa – fax 0932 675519

Prot. n.: 0033339

Ragusa, 04 NOV 2016

**OGGETTO:** Osservazioni relative al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [ID\_VIP: 3202], riguardante la documentazione integrativa presentata dalla Società Eni Mediterranea Idrocarburi relativa al progetto di "perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" e messa in produzione in caso di mineralizzazione" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Ragusa", localizzato nel Comune di Ragusa..

Trasmessa a mezzo **PEC ai primi sei indirizzi**,  
via mail ai restanti.

**Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Divisione II della Direzione Generale  
Per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma (RM)**

[DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

**Alla Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Servizio I – VIA e VAS  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 Palermo (PA)**

[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**e p.c. Al Signor Commissario Straordinario**

Sede

**Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**  
[soprirq@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprirq@certmail.regione.sicilia.it)

**Al Signor Sindaco  
del Comune di Ragusa**  
[protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)

**Alla Società ENI – ENIMED  
Sede legale in Gela (CL)  
Strada Statale 117 bis  
Contrada Ponte Olivo**  
[enimed@pec.eni.com](mailto:enimed@pec.eni.com)  
[eni\\_rapportipa@pec.eni.com](mailto:eni_rapportipa@pec.eni.com)

**Ai Dirigenti**

Settore 4° Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore 5° Pianificazione territoriale - Infrastrutture

Settore 7° Sviluppo locale, Politiche comunitarie

**Ai Responsabili**

Servizio Parchi e Riserve

Servizio Protezione Civile

**Loro Sedi**

Con nota del 22 agosto 2016, assunta al ns. protocollo al n. 0026572 del 01/09/2016, la società Eni Mediterranea Idrocarburi SpA ha trasmesso, in formato sia cartaceo che digitale, la documentazione integrativa riguardante lo studio di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla pratica in oggetto come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA U16139 del 09/06/2016. La documentazione integrativa comprende anche le controdeduzioni alle Osservazioni inviate da questo Ente con nota prot n. 004422 del 04/02/2016. Nel parere qui di seguito espresso, sono stati coinvolti i sotto elencati settori e servizi competenti, giusta nota prot. n. 0029180 del 27/09/2016:

- Settore IV Lavori Pubblici e Patrimonio
- Settore V Pianificazione del territorio e Infrastrutture
- Servizio Parchi e Riserve
- Servizio Protezione Civile
- Settore VII Sviluppo Locale e Politiche Comunitarie

Preso atto dei contenuti delle seguenti note di riscontro:

- nota prot. 0030144 del 05/10/2016 del Settore IV – Lavori Pubblici e Patrimonio;
- nota prot. 0032007 del 21/10/2016 del Servizio Parchi e Riserve
- nota prot. 0029729 del 03/10/2016 del Settore VII – Sviluppo Locale e Politiche Comunitarie.

Si espone quanto segue, riassumendo le considerazioni più rilevanti precedentemente espresse e tenendo conto delle controdeduzioni redatte dalla Società.

Tipo di intervento e inquadramento dell'area

L'intervento prevede la realizzazione di una postazione sonda per la perforazione di due pozzi esplorativi "Arancio 1 e 2" che in caso di eventuale mineralizzazione saranno messi in produzione. Tra le opere connesse alla realizzazione dei due pozzi sono inoltre previsti:


- **Area Pozzo Arancio 1:** l'area pozzo sarà ubicata nella zona sud-occidentale del plateau Ibleo, in un'area caratterizzata da una quota media di circa 360 m sul livello del mare (s.l.m.) e delimitata a sud dalla Strada Statale SS115 e dal ponte stradale denominato "Ponte Costanzo".
- **Strade di accesso:** per l'accesso alla postazione pozzo, in fase di approntamento è previsto l'adeguamento della viabilità esistente lungo due strade di accesso denominate "Strada 1" e "Strada 2". Al fine di evitare il passaggio della "Strada 1" tra due fabbricati esistenti è inoltre prevista la realizzazione ex novo di una variante denominata "Pista di collegamento" della lunghezza di circa 310 m.
- **Condotta Area Pozzo Arancio 1 – Cameretta "D":** Il tracciato della condotta in progetto, della lunghezza di 3,13 km circa si sviluppa con direzione prevalente verso N, nella porzione meridionale del territorio comunale, sino alla Cameretta "D" esistente. Il percorso ricade nel bacino del Fiume Irminio, a partire dalla quota di circa 365 m s.l.m. (postazione Arancio 1) in Località "Contrada Ciantarato", sino alla quota di circa 480 m s.l.m. (Cameretta "D").

Per la realizzazione della condotta interrata della lunghezza di 3.130 metri è previsto che le operazioni di scavo della trincea richiederanno l'apertura di una pista di lavoro della larghezza complessiva pari a 20,00 m. Ciò determinerà l'abbattimento dei "caratteristici muri a secco" e di ogni elemento presente in zona.

Con l'esecuzione delle strade di accesso n. 1 e 2, i progettisti ritengono che si avrà un miglioramento ed adeguamento della viabilità esistente. Ciò presupporrebbe la presenza di strade, possibilmente asfaltate, la cui sede stradale a seguito dell'intervento verrebbe ampliata.

Dalla visione delle foto aeree della zona e da un sopralluogo effettuato in situ, si ribadisce che nelle aree dove dovrebbero essere realizzate le due strade di accesso sono presenti solamente delle strette "trazzere" (quasi totalmente non asfaltate) in alcuni casi con caratteristici "muri a secco" prevalentemente abbandonate, che servono solamente per il passaggio di animali o di trattori di piccole dimensioni. Essi si presentano generalmente impraticabili per il passaggio di una normale autovettura.

La postazione verrà realizzata all'interno della particella 13 del foglio di mappa 178, la cui estensione è superiore ai 67.000 mq. L'area si presenta acclive con una quota altimetrica che passa dai 367,03 metri slm ai 362,80 metri slm. Si prevede uno sbancamento con successivo livellamento del terreno fino a quota 365,25 metri slm. Una volta effettuato lo sbancamento e livellato il terreno l'area sarà pavimentata e saranno realizzate le varie opere necessarie all'approntamento della postazione (n. 7 vasche in c.a. per la raccolta ed il trattamento dei fanghi, n.1 platea in c.a. area parcheggio etc).



**Si sottolinea che le opere precedentemente citate non presentano un carattere temporaneo** come esplicitato, per analoghe opere, dalla sentenza del TAR Sardegna n° 1057/2015, confermata dal Consiglio di Stato, sez V, con sentenza n° 3059/2016.

Come già esposto nella precedente nota, la valenza sia ecologica/ambientale che naturalistica di tutto il bacino idrografico del fiume Irminio, ove ricade l'intervento, è comprovata dall'esistenza lungo il suo corso del vincolo paesaggistico e dalla presenza di tre siti SIC: SIC ITA 080002 "Alto corso del fiume Irminio", "SIC ITA 080011 "Conca del Salto" e SIC ITA 080001 "Foce del fiume Irminio". Gli interventi previsti nel progetto ricadono in aree esterne ai siti natura ma prossimi al SIC ITA 080002 "Alto corso del fiume Irminio" (distanza minima di 1.500 metri) e il SIC ITA 080011 "Conca del Salto" (distanza minima 4.200 metri).

Nel 1981 tutta l'area fu dichiarata di notevole interesse pubblico (Decreto n. 1214 del 25 luglio 1981 "**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irminio e zone circostanti**").

Si significa, inoltre, che sotto il profilo della compatibilità ambientale con le prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale, l'area di impianto è interessata dall'azione B2a (coordinamento) che propone l'istituzione del parco Regionale delle Cave del fiume Irminio e della fiumara Modica – Scicli ai sensi della l.r. 98/81 e della l.r. 14/88.

Ci permettiamo di segnalare che la giurisprudenza è sempre più attenta ad evitare trivellazioni vicine ai centri abitati. Come già detto nella precedente nota, la sentenza n. **1473/2014 del 2 dicembre 2014** del Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera "Medoigas Italia SpA" contro il provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Foggia che

aveva espresso parere negativo per il progetto di un pozzo esplorativo “Masseria Sipari 1 Dir” nel comune di Foggia perché troppo vicino alle abitazioni. **Nel caso specifico la sentenza parla di “solo 5 km”**.

Ricordiamo che, secondo il progetto in oggetto, la postazione dove dovranno essere realizzate le perforazioni dista circa tre km dalla zona industriale di Ragusa, quattro Km dalla zona residenziale di Ragusa, poco più di due km dalle prime case dell’abitato di Modica e meno di trecento metri da un piccolo agglomerato rurale presente a sud-ovest dalla postazione. **Distanze che sono ben inferiori ai 5 km.**

#### Piano di Monitoraggio e controlli acque sotterranee

A seguito delle Controdeduzioni ricevute, nello studio integrativo presentato (Doc. SAGE/SIA\_INT/001/2015), la Società ha ampliato il precedente PdM al fine di monitorare anche lo stato delle acque sotterranee durante lo svolgimento delle opere in progetto, sia in fase *in operam* che durante la fase di eventuale coltivazione. Considerata la profondità della falda (almeno 160 metri dal piano campagna in corrispondenza dell’area pozzo Arancio 1), la Società non ha ritenuto opportuno realizzare dei piezometri al fine di caratterizzare le acque sotterranee; viceversa, intende utilizzare i numerosi pozzi già esistenti localizzati sia a monte che a valle della zona.

Secondo lo stesso studio (pag 65 di 67 e successive) si prevede di monitorare n° 3 punti ubicati a monte idrogeologico (P18, P25 e P27) e n° 3 punti ubicati a valle idrogeologica (S33 Sorg Cafeo, P32 e P38) con frequenza quindicinale durante le fasi di perforazione e fino ai due mesi successivi, biennale durante la fase di esercizio.

Si ritiene utile sottolineare che in caso di accidentali sversamenti, gli eventuali punti localizzati a monte non risulterebbero interessati e costituirebbero i cosiddetti “punti di bianco”, mentre risulterebbero interessati i punti localizzati a valle idrogeologica.

A tal proposito, rammentiamo che l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce anche che il monitoraggio deve assicurare: *“il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate”*. In tale ottica, sarebbe più opportuno rivolgere maggiore attenzione alle zone situate a valle idrogeologica, coinvolgendo magari i punti P37 e P36 (o almeno uno di essi) identificati dalla Società, rispetto alle aree situate a monte idrogeologico.

Inoltre, val la pena di considerare le ben note caratteristiche dell’acquifero in questione (peraltro sottolineate anche dalla Società): sottosuolo costituito da un acquifero disomogeneo, carsico e sviluppato prevalentemente lungo i reticoli di fatturazione. Condizione che determina un continuo flusso di acque sotterranee in movimento e non una zona di accumulo delle stesse. Un eventuale inquinante trasportato da tali acque avrebbe tempi di persistenza alquanto ridotti. Di conseguenza,

anche la frequenza dei campionamenti prevista dalla Società non sembra particolarmente idonea ad evidenziare eventuali anomalie durante le fasi *in operam* e *post operam*. A parere di questo Ente, nell'eventualità sia realizzato il progetto, sarebbe opportuno aumentare la frequenza dei controlli, prevedendone almeno due a settimana (anziché uno con cadenza quindicinale) nella fase *in operam*, e almeno uno ogni trimestre (anziché uno con cadenza biennale) nella fase *post operam*.

Quanto detto assume senz'altro maggior rilievo se si considera che la stessa Società, a pag 5 di 20 del documento "Programma geologico e di perforazione", dichiara che nel vicino campo di Tesauro si sono avute **perdite di fluidi di circolazione consistenti durante la perforazione già nelle fasi superficiali**.

Sempre in caso di realizzazione dei lavori in progetto, sarebbe altresì auspicabile che la Società fornisse tabelle di correlazione tra gli analiti che si intendono ricercare attraverso i vari punti di monitoraggio e le sostanze utilizzate durante la perforazione, come indicate nelle tabelle di sicurezza allegate allo studio integrativo. A tal proposito, si evidenzia come in buona parte delle sopra menzionate schede di sicurezza le informazioni relative alla eco-tossicità (punto 12.1 informazioni ecologiche - tossicità di ciascuna scheda) risultino in gran parte deficitarie.

#### Vincoli territoriali

All'epoca dell'istanza presentata dalla Società (dicembre 2015), risultava vigente il Piano Paesaggistico adottato con D.A. n. 1767 del 12/08/2010, in base al quale l'opera di progetto ricadeva prevalentemente nel Paesaggio Locale 7 – "Altopiano Ibleo", di cui all'art. 27 delle NTA ed in misura minore nel Paesaggio Locale 9 "Irminio", di cui all'art 29 delle NTA.

Per quanto riguarda i livelli di tutela, si rilevava che tutte le aree (7c, 7e, 7h e 9b) ricadenti nei sopra detti paesaggi locali 7 e 9 presentavano un livello di tutela 2, **ad eccezione della 7h che presentava un livello di tutela 3**. Inoltre, si specificava che, malgrado il paesaggio locale 7h riportasse una campitura corrispondente al vincolo di tutela 2, in caso di discrasia tra parte normativa e parte grafica torna pienamente applicabile la regola *iuris* secondo cui occorre dare prevalenza alla prima (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2015 n.49; *idem* 10/8/200 n. 4462). Di conseguenza, il livello di tutela per il paesaggio locale 7h non poteva essere che quello indicato all'art. 27 delle NTA, cioè **il livello di tutela 3**.

**Con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016** il Piano Paesaggistico di Ragusa è stato approvato con alcune modificazioni rispetto al precedente piano adottato. Adesso l'area d'interesse ricade **principalmente all'interno del paesaggio locale 7d** (area postazione sonda, strade di accesso e condotta) ed in misura molto minore all'interno del paesaggio locale 7f (parte terminale della condotta). Entrambi i paesaggi locali presentano un livello di tutela 2 e sono normati dagli artt. 20

(articolazione delle norme), 27 (Paesaggio Locale 7 – “Altopiano Ibleo”) e 40 (definizione) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico di cui si riportano alcuni stralci.

*Stralcio ART 20 - (Aree con livello di tutela 2)*

*Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.*

*Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale..*

*Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.*

*Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.*

*Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.*

*Stralcio ART 27 – 7d. Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio. Aree di interesse archeologico comprese - Livello di Tutela 2*

*Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:*

*- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema;*

*- evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;*

*- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);*

*- garantire che gli eventuali nuovi fabbrica rurali, destinati alla conduzione del fondo agricolo, siano a bassa densità, articolati secondo tipologia rurale tradizionale, con edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.*

*Dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del tavolato ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico. Ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;*

*- favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;*

*- garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazione del paesaggio tutelato;*

*- potenziamento della rete ecologica.*

*- riqualificare la viabilità esistente nei processi di modernizzazione infrastrutturale.*

*In queste aree non è consentito:*

*- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;*

*- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;*

*- aprire nuove cave;*

*- realizzare nuove serre;*

*- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.*

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:  
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".

#### Stralcio ART 40 - Definizione

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

a. le attività estrattive e le opere connesse;

omissis

a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi

omissis

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la coerenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;

- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;

- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

Considerato che, per questa area, tra le azioni di tutela da perseguire vi sono:

- ai sensi dell'art. 20, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale e sono vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 27, tra gli obiettivi specifici (*tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico*) vanno assicurate misure orientate a:
  - protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema;
  - garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
  - garantire che tutti gli interventi antropici si inseriscano senza produrre alterazioni del paesaggio tutelato.

Inoltre, in queste zone:

- non è consentito effettuare movimenti di terra e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti (come, ad esempio, la realizzazione di uno sbancamento).

- ai sensi dell'art. 40, sono vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti, negli ambiti di specifico interesse naturalistico e negli ambiti agricoli di particolare pregio.


A parere di questo Ufficio, pertanto, risulta **incompatibile** con i valori paesaggistico-percettivi la realizzazione di un impianto di perforazione petrolifera e delle relative opere connesse (sbancamenti, piazzole, etc), in un'area che presenta siffatto livello di tutela e che, come detto, già nel lontano 1981 fu dichiarata di notevole interesse pubblico.

Non a caso, con ricorso n. 1407/2016 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Catania, la Società ha chiesto l'annullamento del Decreto del 5 aprile 2016 riguardante l'approvazione del Piano Paesaggistico di Ragusa, relativamente agli articoli 20 e 27 delle norme di attuazione e di ogni ulteriore norma lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esplicitato, si conferma il parere negativo alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. G. Scaglione)



Il Dirigente  
(Dott. S. Buonmestieri)

